

BGer 2C 1181/2013 vom 20. Dezember 2013

Bundesgericht, 2013-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1181_2013

FR: TF 2C 1181/2013 du 20 décembre 2013

IT: TF 2C 1181/2013 del 20 dicembre 2013

Regeste

Imposta cantonale 2006 | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

E. 1.2

Il ricorso, trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_965/2013 del 24 ottobre 2013, consid. 2 e rinvii), è stato registrato sotto i riferimenti 2C_1181/2013 e 2C_1182/2013 per distinguere le imposte cantonali e l'imposta federale diretta. Siccome lo stato di fatto e i quesiti giuridici sono identici, si giustifica tuttavia di congiungere gli incarti e di emanare un unico giudizio (sentenze 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).

E. 2.1

Il ricorrente ha sottoposto a questa Corte una dichiarazione da cui risulterebbe in modo inequivocabile che l'avente diritto economico del conto bancario estero sarebbe il proprio padre.

E. 2.2

Per consolidata prassi, dinanzi al Tribunale federale possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 136 III 261 consid. 4.1 pag. 266; 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.). Nella fattispecie il ricorrente non spiega perché i presupposti previsti da tale norma sarebbero in concreto dati, non illustra cioè perché la produzione della dichiarazione in questione si è giustificata solo a seguito dell'emanazione della pronuncia impugnata: il documento allegato al proprio gravame è quindi irricevibile.

E. 3.1

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.). Ciò

significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).

E. 3.2

Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti a spiegare perché il mezzo di prova esibito dinanzi a questa Corte non è stato sottoposto all'autorità precedente. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 4

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.